

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 15 novembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Giordano, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Moroni, Mussi, Paoletta Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Romani, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Verneti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente la legittima difesa in ambito domiciliare » (5417);

VIANELLO ed altri: « Modifica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto » (5418);

MARINELLO: « Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali » (5419);

LUCCHESI: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente la disciplina dell'informazione scientifica e della pubblicità sui farmaci ad uso umano » (5420);

LETTIERI: « Agevolazioni fiscali per l'assunzione di "temporary manager" nelle piccole e medie imprese » (5421).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

TITTI DE SIMONE ed altri: « Disciplina delle unioni civili » (5321) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

PERROTTA e DANIELE GALLI: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, concernenti aumenti delle sanzioni in caso di pubblicità ingannevole » (5332) *Parere delle Commissioni I, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

GIACOMO VENTURA: « Modifica all'articolo 648-bis del codice penale, in materia di riciclaggio » (5408) *Parere alla I Commissione*;

GIACOMO VENTURA ed altri: « Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Gela » (5409) *Parere delle Commissioni I, V e XI*.

VIII Commissione (Ambiente):

ZACCHERA: « Istituzione del Consorzio Valgrande » (5374) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Annunzio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera in data 12 novembre 2004, il procuratore della repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 25 ottobre 2004, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Silvio Berlusconi, nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 8 novembre 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Marcello Cacace a componente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi in Reggio Calabria.

Tale comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)**

(A.C. 5310-bis – Sezione 1)

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 27.

(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad INTERNET e lo sviluppo delle comunicazioni).

1. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato « PC ai giovani », diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al relativo decreto attuativo, sono prorogati a tutto l'anno 2005.

3. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un *personal computer* usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).

4. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007.

5. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. La misura del contributo è fissata in euro 120,00.

6. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004 nella misura di euro 50,00, elevata ad euro 75,00 qualora l'accesso alla rete fissa da parte dell'utente ricada all'interno delle

aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

(Il comma 7 è stato stralciato).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad internet e lo sviluppo delle comunicazioni)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree *all digital* e servizi di *T-Government* sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 — Agenzia delle entrate — capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: — 30.000;

2006: — 30.000.

27. 38. (ex 27. 8) Alberto Giorgetti, Garnero Santanché.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. L'intervento di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre

2003, n. 350, è prorogato per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il limite di spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è fissato in 95 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27. 39. (ex 27. 21) Giulietti, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai commi 182, 183, 184, 185, 186, 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo II della Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, c. 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — cap. 3890, 3891 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate cap. 7775):

2005: — 95.000;

2006: — 95.000;

2007: — 95.000.

27. 40. (ex 27. 40) De Laurentiis, Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. *(Istituzione del Programma « lotta al digital divide internazionale »).* 1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2005,

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma sperimentale per gli anni 2005 e 2006 denominato « Lotta al *digital divide* internazionale » le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;

c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizionali;

e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi *open source*, *free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e sentito il parere consultivo del

centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio 2005 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente

del Consiglio dei ministri. Il comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2005, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero

fondo, sono destinate alle strutture del programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2005 e di 50 milioni di euro per il 2006, denominato « Fondo per la lotta al *digital divide* internazionale » destinato esclusivamente al funzionamento del programma e alla realizzazione delle sue finalità.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente» apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate:

2006: – 50.000.

27. 01. (ex 27. 0134) Folena, Magnolfi, Panattoni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Istituzione del Programma « lotta al digital divide internazionale »). 1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma sperimentale per gli anni 2005 e 2006 denominato « Lotta al *digital divide* internazionale » le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse

all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione; c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizionali;

e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi *open source, free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del pro-

gramma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promuovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio 2005 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali inter-

venti svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2005, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2005 e di 50 milioni di euro per il 2006, denominato «Fondo per la lotta al *digital divide* internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del programma e alla realizzazione delle sue finalità.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero affari esteri apportare la seguente variazione:

2005: — 50.000;

2006: — 50.000.

27. 02. (ex 27. 074) Folena, Calzolazio, Ranieri, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Sereni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di realizzare progetti di ricerca e sperimentazione per l'utilizzo della rete elettrica come sistema di trasmissione in larga banda e ridurre il «digital-divide» è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro delle attività produttive sono definiti criteri e procedure entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

27. 03. (ex 27. 061) Tocci, Quartiani, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese*). 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato «Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software libero*», con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo

sviluppo di *software* applicativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet, con funzione di *repository*, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

a) voce legge n. 468 del 1978 articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente» apportare le seguenti variazioni:

2005: - 80.000.

b) voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate:

2006: - 80.000;

2007: - 80.000.

27. 04. (ex 27. 069) Folena, Magnolfi, Panattoni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Sito Internet per il *software* libero prodotto dalle amministrazioni pub-

bliche). - 1. Il Ministero degli interni predispone un sito Internet, in funzione di *repository*, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software*, appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o per conto di queste.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei *software* liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei *software* in capo alle forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero dell'interno o loro emanazioni che rivestano particolare importanza per la sicurezza dello Stato.

3. Il sito Internet di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari categorie di utenti.

4. Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2006 la spesa di 250.000 euro, per l'anno 2007 la spesa di 100.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per ciascuno degli anni corrispondenti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 500;

2006: - 250;

2007: - 100.

27. 05. (ex 27. 068) Folena, Magnolfi, Panattoni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Credito di imposta per favorire la diffusione della larga banda Internet*). — 1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che realizzano infrastrutture telematiche atte alla trasmissione e ricezione dei dati a larga banda via cavo per l'offerta di servizi Internet al pubblico, usufruiscono, per gli anni 2005 e 2006, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere predette, qualora queste siano realizzate nel territorio dei comuni localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio. La concessione del credito di imposta è disposta entro il limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2005 e di 400 milioni di euro per l'anno 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

27. 06. (ex 27. 071) Folena, Magnolfi, Panattoni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Agevolazioni per favorire la ricerca e l'innovazione digitale nel settore privato*). — 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un credito di imposta pari al 10 per cento delle spese totali sostenute per le attività di ricerca,

sviluppo e innovazione digitale ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, destinate ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese per la ricerca e l'innovazione digitale effettuate in centri situati nel territorio dello Stato.

3. L'agevolazione è riconosciuta a seguito di valutazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

4. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. L'incentivo di cui al presente articolo si applica nel limite massimo di 400 milioni di euro annui alle spese sostenute nei dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro per il 2005 e pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2006:

27. 07. (ex 27. 0133) Realacci, Morgando, Colasio, Verneti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1 All'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis: Alle concessionarie radiofoniche private in ambito nazionale a carattere comunitario che trasmettono i propri programmi per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione tra le 7 e le 20, oltre a quanto previsto dal comma 1, viene corrisposto, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore contributo annuo fisso pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio dell'anno precedente e comunque non superiore a 500.000,00 euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

27. 08. (ex 27. 075) Bianchi Clerici, Caparini, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 »;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole « *residence* turistico-alberghieri con 4 stelle » sono aggiunte le seguenti: « con un numero di appartamenti superiore a venticinque »;

c) al comma 1, lettera *c)*, le parole « alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle » sono sostituite dalle seguenti: « alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3

stelle e *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle » e le parole « *residence* turistico-alberghieri con 3 stelle » sono soppresse;

d) al comma 1, lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle con numero di televisori superiore a dieci si applica il comma *1-bis* »;

e) al comma 1, lettera *d)*, dopo le parole « alberghi con 4 e 3 stelle » sono aggiunte le seguenti: « *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle » e le parole « pensioni e locande » sono sostituite dalle seguenti: « alberghi, pensioni, locande e *residence* turistico-alberghieri »;

f) al comma 1, lettera *e)*, le parole: « strutture ricettive » sono sostituite dalla seguente: « soggetti »;

g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « *1-bis.* Il canone di abbonamento per gli alberghi con 4 o 3 stelle, per le pensioni con 3 stelle e per i *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle di cui alla lettera *c)* del comma 1, è ridotto: di 50 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 11; di 40 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 12; di 30 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 13; di 20 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 14; di 10 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 15.

1-ter. Il canone di abbonamento per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, con aperture non superiore ai nove mesi nell'anno solare, è dovuto in rapporto ai mesi d'apertura ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.500;

2006: — 1.500;

2007: — 1.500.

27. 09. (ex 36. 078.) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Le risorse, pari a 10 milioni di euro, stanziare per l'anno 2004 dall'articolo 3 comma 2-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, quale contributo e finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica, sono utilizzate, per un importo pari a 5 milioni di euro, per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato « Autostrade del mare », di cui al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, nonché, per i restanti 5 milioni di euro, per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83. L'utilizzo di tali risorse non è subordinato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-quater, del citato decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 ».

27. 010. (ex 27. 83) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per gli interventi inerenti all'infrastruttura ferroviaria del sistema Alta velocità/Alta capacità come previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), articolo 75, è disposto uno stanziamento di 1,1 miliardi di euro per l'anno 2005 per la linea alta capacità terzo valico Genova-Milano.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e

delle finanze, apportare la seguente variazione.

2005: — 3.200.

27. 011. (ex 27. 086) Mazzarello.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per gli interventi inerenti all'infrastruttura ferroviaria del sistema Alta velocità/Alta capacità come previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), articolo 75, è disposto uno stanziamento di 1,1 miliardi di euro per l'anno 2005 per la linea alta capacità terzo valico Genova-Milano.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

27. 012. (Testo corretto) (ex 27. 099.) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Burlando, Labate, Pinotti.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari trasversali Pontremolese-Civitavecchia-Orte-Falconara e Napoli-Benevento-Foggia è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100 milioni di euro annui a partire dal 2005.

Conseguentemente, all'articolo 29, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della dedu-

cibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture, come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

27. 013. (ex 27. 042) Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Susini, Rognoni, Tidei, Banti.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari trasversali Pontremolese-Civitavecchia-Orte-Falconara e Napoli-Benevento-Foggia è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo stanziamento di 100 milioni di euro per il triennio a partire dall'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

27. 014. (ex 27. 043 e 27. 089) Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Rognoni, Tidei.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari è assegnato un finanziamento di 90 milioni di euro per l'anno 2005 per il completamento della linea ferroviaria Civitavecchia-Orte.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 90.000.

27. 015. (ex 27. 044) Tidei.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per il raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 150.000;

2006: — 150.000;

2007: — 150.000.

27. 016. (ex 27. 0100) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, Burlando, Labate.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per la progettazione della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 40.000.

27. 017. (ex 27. 045) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, Rognoni, Susini, Burlando, Labate.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per la progettazione delle opere mancanti della linea ferroviaria Pontremolese è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 35.000.

27. 018 (ex 27. 020) Raffaldini, Mazzarello.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per la realizzazione degli investimenti sulla linea ferroviaria Parma-Suzzara-Poggio Rusco, tratta della direttrice Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 300.000.

27. 019. (ex 27. 021) Raffaldini.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per il completamento delle strade statali rientranti nel piano

generale dei trasporti e l'adeguamento infrastrutturale del porto di Livorno è disposto il finanziamento all'Anas per i lavori riguardanti la strada statale n. 1 Aurelia, variante di Livorno, Lotto 0, tratto Maroccone-Chioma, il cui progetto definitivo è contenuto nella legge obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443, e decreto legislativo del 20 agosto 2002, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005. — 135.000;

2006: — 135.000;

2007: — 135.000.

27. 020. (ex 27. 097) Susini, Michele Ventura, Buffo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per la realizzazione del programma di intervento complessivo per la realizzazione della metropolitana automatica di Bologna è autorizzata una ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005, 15 milioni di euro per l'anno 2006 e 15 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005. — 10.000;

2006: — 15.000;

2007: — 15.000.

27. 021. (ex 27. 092) Grandi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Interventi straordinari per il trasporto intermodale delle merci*) 1. Per il finanziamento di interventi relativi allo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto merci è autorizzato, a seguito della stipula